



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 del 18.04.2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON RETE FERROVIARIA ITALIANA
PER SOTTOPASSO LINEA FERROVIARIA LECCO/BERGAMO.**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno diciotto del mese di aprile nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino		X	Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Fabio Dadati	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico	X	
Enrico Mazzoleni	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio		X	Filippo Boscagli		X
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota	X		Stefano Parolari	X	
Jacopo Ghislanzoni		X	Giorgio Siani		X
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani		X
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti		X	Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		TOTALE	31	10

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

C. Pattarini – E. Palermo – I. Mauri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1310 del 19 settembre 1995, veniva approvato il progetto per la realizzazione della tombinatura da via Navetto al lago, per garantire un maggior deflusso delle acque meteoriche provenienti da corso Bergamo e dal P.I.R. di Chiuso, in quanto la rete di smaltimento delle acque meteoriche risultava inadeguata al carico urbanistico, causando in caso di precipitazioni di forte intensità allagamenti nelle proprietà private;
- per la realizzazione della suddetta tubazione, era necessario sottopassare la linea ferroviaria Lecco/Bergamo, sono state pertanto contattate le Ferrovie dello Stato, le quali, previa disamina del progetto, hanno acconsentito all'attraversamento subordinandolo all'accettazione da parte del Comune di Lecco di determinati patti e condizioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 07 giugno 2000 è stata pertanto approvata la relativa convenzione e con contratto n. 237/2000 in data 05.10.2000 veniva regolato "l'attraversamento con una tubazione per scarico di acque meteoriche della linea ferroviaria Bergamo/Lecco in corrispondenza del Km 28+900 in Comune di Lecco";

Premesso altresì che:

- a seguito dei lavori in via Rosmini relativi allo svincolo della nuova strada Lecco-Ballabio, si è proceduto in accordo con Anas e Prefettura ad elaborare un progetto di spostamento della tombinatura esistente posizionando la nuova condotta in adiacenza alla nuova centrale di ventilazione e sottopassando la linea ferroviaria Lecco/Bergamo, attraverso un tratto parallelo ai binari;
- per la realizzazione della nuova tubazione, sono state contattate le Ferrovie dello Stato, le quali, previa disamina del progetto hanno acconsentito al parallelismo subordinandolo all'accettazione da parte del Comune di Lecco di determinati patti e condizioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 04 settembre 2000 è stato approvata la relativa convenzione e con contratto n. 330/2000 in data 30.11.2000 veniva regolato "l'attraversamento con una fognatura della linea ferroviaria Bergamo/Lecco in corrispondenza del Km 31+390 e parallelismo dal Km 31+390 al Km 31+601 in Comune di Lecco";

Preso atto che i suddetti contratti di durata di anni 9 sono entrambi scaduti in data 31.12.2008, e che stante l'immutata situazione, si rende ancora necessario regolamentare gli attraversamenti e i parallelismi ferroviari di cui sopra sottoscrivendo gli allegati schemi di convenzione da stipularsi tra Rete Ferroviaria Italiana (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato) e il Comune di Lecco;

Dato atto che le modalità costruttive e le caratteristiche tecniche dell'attraversamento e dei parallelismi saranno ancora quelle indicate nei contratti n. 237/2000 del 05.10.2000 e n. 330/2000 del 30.11.2000, che pertanto vengono richiamati nelle nuove convenzioni come parti integranti e sostanziali delle stesse;

Preso atto che il canone annuo da corrispondere a Rete Ferroviaria Italiana ammonta:

- per “l’attraversamento con una tubazione per scarico di acque meteoriche della linea ferroviaria Bergamo/Lecco in corrispondenza del Km 28+900 in Comune di Lecco”, come da art. 5 della convenzione, a € 418,94 più IVA 20% con rivalutazione triennale su base Istat;
- per “l’attraversamento con una fognatura della linea ferroviaria Bergamo/Lecco in corrispondenza del Km 31+390 e parallelismo dal Km 31+390 al Km 31+601 in Comune di Lecco”, come da art. 5 della convenzione, a € 2.757,59 più IVA 20% con rivalutazione triennale su base Istat;

Preso atto che a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dalle convenzioni allegate, è necessario provvedere al versamento di deposito cauzionale, come da art. 7 delle allegate convenzioni, di:

- € 218,74 ad integrazione del deposito cauzionale già effettuato a garanzia del contratto n. 237/2000 del 05.10.2000 per “l’attraversamento con una tubazione per scarico di acque meteoriche della linea ferroviaria Bergamo/Lecco in corrispondenza del Km 28+900 in Comune di Lecco”;
- € 1.438,50 ad integrazione del deposito cauzionale già effettuato a garanzia del contratto n. 330/2000 del 30.11.2000 per “l’attraversamento con una fognatura della linea ferroviaria Bergamo/Lecco in corrispondenza del Km 31+390 e parallelismo dal Km 31+390 al Km 31+601 in Comune di Lecco”;

Ritenuto altresì di dover versare a Rete Ferroviaria Italiana, per l’istruttoria di ciascuna delle due pratiche, la somma, comprensiva del 10% per spese generali, di € 340,00 più IVA 20%, per un importo complessivo di € 816,00 IVA 20% compresa;

Ritenuto quindi di dover stanziare nel bilancio corrente le somme occorrenti per la stipula delle convenzioni e per il deposito delle cauzioni, nel seguente modo:

- € 816,00 al cap. 4765 relativo a “Viabilità e strade: canoni concessioni demaniali e ferroviarie”, per il pagamento delle spese di istruttoria;
- € 2.695,32 al cap. 40009 relativo a “Costituzione depositi cauzionali”, per il versamento dei depositi cauzionali;

Ritenuto altresì necessario di dover prevedere, relativamente ai depositi cauzionali da versare, anche la conseguente entrata al cap. 6009 relativo a “Rimborso depositi cauzionali propri”;

Preso atto che per la corresponsione dei canoni annui le somme occorrendo:

- per l’anno 2011 sono già state impegnate al cap. 4765 relativo a “Viabilità e strade: canoni concessioni demaniali e ferroviarie”, con Determinazione Dirigenziale n. 801 del 07.09.2010 imp. 2011/65;
- per l’anno 2012 sono già state impegnate al cap. 4765 relativo a “Viabilità e strade: canoni concessioni demaniali e ferroviarie”, con Determinazione Dirigenziale n. 801 del 07.09.2010 imp. 2012/74;
- per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 si provvederà ad assumere l’impegno di spesa con successivo provvedimento;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42, lett. i), del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati quale parte integrante e sostanziale;

Nel corso del dibattito rientrano in aula i consiglieri Corti, Ghislanzoni e Marchio. Escono i consiglieri Bodega e Mauri. Presenti n. 32 consiglieri, assenti n. 9: Boscagli, Bodega, Castelli, Cerrato, De Capitani, Fortino, Mauri, Rizzolino e Siani.

Con n. 30 voti favorevoli. Non partecipano al voto i consiglieri Angelibusi e Chirico.

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le convenzioni allegate da stipularsi tra Rete Ferroviaria Italiana (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato) e il Comune di Lecco che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (allegati 1 e 2);
3. di stanziare nel bilancio corrente le somme occorrenti per la stipula delle convenzioni e per il deposito delle cauzioni, nel seguente modo:
 - € 816,00 al cap. 4765 relativo a "Viabilità e strade: canoni concessioni demaniali e ferroviarie", per il pagamento delle spese di istruttoria;
 - € 2.695,32 al cap. 40009 relativo a "Costituzione depositi cauzionali", per il versamento dei depositi cauzionali;
4. di prevedere, relativamente ai depositi cauzionali da versare, anche la conseguente entrata al cap. 6009 relativo a "Rimborso depositi cauzionali propri";
5. di dare atto che per la corresponsione dei canoni annui le somme occorrenti:
 - per l'anno 2011 sono già state impegnate al cap. 4765 relativo a "Viabilità e strade: canoni concessioni demaniali e ferroviarie", con Determinazione Dirigenziale n. 801 del 07.09.2010 imp. 2011/65;
 - per l'anno 2012 sono già state impegnate al cap. 4765 relativo a "Viabilità e strade: canoni concessioni demaniali e ferroviarie", con Determinazione Dirigenziale n. 801 del 07.09.2010 imp. 2012/74;
 - per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 si provvederà ad assumere l'impegno di spesa con successivo provvedimento;
6. di demandare al Direttore del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio l'adozione di tutti gli atti necessari alla regolare stipula delle convenzioni;
7. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 29 voti favorevoli. Non partecipano al voto i consiglieri Angelibusi, Chirico e Parolari.

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 -
C.F.00623530136

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di C.C. avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONI CON RETE FERROVIARIA ITALIANA PER SOTTOPASSO LINEA FERROVIARIA LECCO/BERGAMO".

ID n. EU2564 del 11 MAR, 2011.

Lecco, 11 MAR, 2011

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ID N.
5425641 DEL 11/03/2011

SETTORE: FINANZIARIO – SOCIETA' PARTECIPATE - GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTABILITÀ


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame.

Lecco, 14/03/2011


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Daniela Porta



IL DIRETTORE DI SETTORE

Michele Brivio



Pratica trattata da: Fausto Nani

C.III.84-402

FERSERVIZI SpA
POLO TERRITORIALE DI MILANO
ATTO DI RINNOVO

del contratto n. 237/2000 del 05/10/2000 regolante i rapporti con il Comune di Lecco per l'attraversamento con una tubazione per scarico acque meteoriche della linea ferroviaria Bergamo - Lecco in corrispondenza del km 28+900 in Comune di Lecco

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 758300 (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile, tenuto conto del d. lgs n. 188/2003 e relativa decretazione applicativa), Partita IVA 01008081000, di seguito più brevemente denominata "RFI", in nome e per conto della quale interviene Ferservizi SpA, con sede legale in Roma - Piazza della Croce Rossa n° 1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 04207001001 R.E.A. 74956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA), di seguito più brevemente denominata "Ferservizi", nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per i Servizi Immobiliari n. 83/2005 e per essa, il Responsabile del Polo Territoriale di Milano, in persona del Dott. Mauro Nicoletti, nato a Napoli (NA) il

25.05.1958 giusti i poteri allo stesso conferiti con procura n. 69651/14731
a rogito Notaio Castellini in Roma in data 28.07.2005

E

il COMUNE DI LECCO (di seguito denominato Contraente), con sede
legale in Piazza Diaz, 1 – 23900 LECCO - cod. fisc. e P. IVA n.
00623530136 e per esso il

_____ nato a
_____ il _____ nella
sua qualità di _____

come risulta dal documento conservato agli atti presso Servizi Immobiliari
di Milano di Ferservizi, si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO:

- che con Contratto n. 237/2000 in data 05/10/2000 venne regolato
l'attraversamento con una tubazione per scarico acque meteoriche della
linea ferroviaria Bergamo - Lecco in corrispondenza del km 28+900 in
Comune di Lecco;
- che il Contratto di cui sopra è scaduto in data 31/12/2008;
- che il Comune di Lecco ha richiesto il rinnovo del Contratto di cui
trattasi;
- che RFI ha accolto tale richiesta subordinandola all'accettazione da parte
del Comune di Lecco di determinati patti e condizioni.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
Atto.

ARTICOLO 2

RFI rinnova il Contratto n. 237/2000 del 05/10/2000 scaduto in data 31/12/2008.

Il rinnovo viene accordato per la durata di anni 9 (nove) con decorrenza 01.01.2009 e scadenza 31.12.2017, ferma restando la sua precarietà, ma con possibilità di successivi rinnovi.

ARTICOLO 3

Per il rimborso delle spese d'istruttoria il Contraente verserà, a fondo perduto, la somma, comprensiva del 10% per spese generali, di Euro 340,00 (trecentoquaranta/00) più I.V.A. in misura di Legge.

ARTICOLO 4

Le modalità costruttive e le caratteristiche tecniche dell'attraversamento sono quelle indicate nel Contratto n. 237/2000 del 05/10/2000 citato nelle premesse.

ARTICOLO 5

La remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo fornite da RFI affinché l'opera oggetto del presente Atto sia costantemente compatibile con la regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario (art. 231, all. F legge 2248 del 20.03.1865 ed art. 7 del DPR n. 753 dell'11.07.1980) viene rivalutata in Euro 418,94 (quattrocentodiciotto/94) + I.V.A., con riferimento alle tabelle in vigore nel triennio 2008-2010.

La somma stessa sarà corrisposta a partire dall'01.01.2009 avendo il Contraente fino a ora regolarmente provveduto al pagamento delle annualità precedenti.

In caso di mancato pagamento del compenso entro il termine prescritto, 60 giorni dall'emissione dell'apposita fattura, faranno carico al Contraente gli interessi di mora.

Il tasso degli interessi di mora sarà quello corrispondente al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea di cui al DLgs 231/2002 maggiorato di sette punti.

Oltre a ciò resta ferma per RFI la facoltà di risolvere in tronco il presente Atto.

ARTICOLO 6

RFI si riserva la facoltà e il diritto di revisionare la remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo di cui all'articolo precedente su base triennale in relazione alle variazioni dell'Indice del costo della vita pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.

La prima di dette rivalutazioni avrà decorrenza 01.01.2011 e sarà valida per il triennio 2011-2013.

Le prestazioni stesse saranno variate nella stessa misura percentuale in cui l'indice del mese di ottobre precedente la fine di ciascun periodo considerato si è modificato rispetto a quello relativo il mese di ottobre precedente la decorrenza del periodo stesso.

Ogni eventuale variazione, valida per il periodo successivo, non comporterà la stipulazione di alcun atto formale per la sua applicazione, bastando richiamare semplicemente la clausola contenuta nel presente articolo.

ARTICOLO 7

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Atto verrà corrisposto, ad integrazione del deposito cauzionale già versato all'atto di sottoscrizione del Contratto n. 237/2000 del 05/10/2000 richiamato in premessa, l'importo di Euro 218,74 per un totale prestato a titolo di garanzia di Euro 1.256,82 (milleduecentocinquantasei/82).

Il suddetto deposito sarà soggetto a variazioni con le stesse modalità previste per le prestazioni di carattere continuativo come indicato nel precedente articolo 6.

Resta inteso che RFI non darà il consenso allo svincolo e alla restituzione del deposito cauzionale se non dopo che venga risolto il presente Atto e non vi siano contestazioni al riguardo.

Rimane stabilito che, qualora RFI avesse a contestare inadempienze al presente Atto, avrà la facoltà di procedere all'incameramento del deposito di cui sopra, ed anche degli interessi maturati e non riscossi alla data del relativo provvedimento senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, salva ogni altra azione per il recupero di quanto altro fosse dovuto a qualsiasi titolo, in dipendenza dell'Atto e delle inadempienze da parte del Contraente stesso.

ARTICOLO 8

Il Contraente espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altre opere di terzi per la conclusione del presente Atto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate,

somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione agli stessi fini;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei comma precedenti ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi in essi assunti per tutta la durata dell'Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. per fatto e colpa del Contraente che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'Albo fiduciario ove esistesse.

ARTICOLO 9

Per tutto quanto non è diversamente disposto con il presente Atto restano fermi e invariati i patti e le condizioni stabiliti nel Contratto n. 237/2000 del 05/10/2000 di cui alle premesse, come se fosse qui integralmente trascritto.

ARTICOLO 10

Ai fini del presente Atto Ferservizi dichiara la propria sede amministrativa in Via Breda, 28 – 20126 MILANO.

Il Contraente dichiara la propria sede amministrativa in Piazza Diaz, 1 – 23900 LECCO.

ARTICOLO 11

Tutte le spese di stipulazione, traduzione in forma legale, di bollo e ogni altra conseguente al presente Atto sono a carico del Contraente.

Il presente Atto, in quanto relativo a corrispettivi soggetti all'I.V.A., è esente da registrazione, salvo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/86.

ARTICOLO 12

Il presente Atto è valido e impegnativo fin da ora per entrambe le Parti.

ARTICOLO 13

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, il Richiedente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'informativa resa da Ferservizi, di cui allo specifico documento che si allega al presente Contratto.

Pertanto il Richiedente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 26 del citato D.Lgs, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di Ferservizi il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.

Stipulato in due originali in bollo.

Milano, li

per Ferservizi SpA.

per il Comune di Lecco

INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (qui di seguito il "Codice") relativa alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Ferservizi SpA informa il Richiedente di quanto segue:

I) I dati raccolti riguardanti il Richiedente nonché determinati dipendenti e organi dello stesso Richiedente, previo ottenimento da parte di quest'ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati:

- per l'esecuzione del Contratto in relazione alla quale essi sono richiesti e di ogni successivo Contratto tra Ferservizi SpA ed il Cliente;
- per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc.
- per la gestione dell'eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale)
- per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società Ferservizi saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione.

II) Il conferimento dei dati richiesti all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l'adempimento da parte di Ferservizi SpA degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del cliente.

III) Pertanto in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi SpA si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al Contratto con il Cliente.

IV) I dati trattati potranno essere comunicati a:

- dipendenti di Ferservizi SpA che abbiano necessità di gestire i dati del cliente per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi SpA nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- società del Gruppo RFI SpA le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi SpA;
- società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti di Ferservizi SpA;
- consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi SpA atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

V) A ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali l'art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, nonché in caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta pertanto integralmente il testo dell'art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all'interessato.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2°;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

VI) Si precisa che:

titolare del trattamento dei dati è Ferservizi SpA con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, 1 e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania, 30.

Rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l'Amministratore Delegato dott. Francesco Rossi, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania, 30.

Responsabile interno del trattamento dei dati di Ferservizi SpA in oggetto è il Dott. Mauro Nicoletti domiciliato per la carica in Ferservizi SpA – Servizi Immobiliari di Milano.

Milano, li

per Ferservizi SpA.

per il Comune di Lecco

C.III.84-412

FERSERVIZI SpA
POLO TERRITORIALE DI MILANO
ATTO DI RINNOVO

del contratto n. 330/2000 del 31.11.2000 regolante i rapporti con il Comune di Lecco per l'attraversamento con una fognatura della linea ferroviaria Bergamo - Lecco in corrispondenza del km 31+390 e parallelismo con la stessa conduttura dal km 31+390 al km 31+601 in Comune di Lecco

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 758300 (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile, tenuto conto del d. lgs n. 188/2003 e relativa decretazione applicativa), Partita IVA 01008081000, di seguito più brevemente denominata "RFI", in nome e per conto della quale interviene Ferservizi SpA, con sede legale in Roma - Piazza della Croce Rossa n° 1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 04207001001 R.E.A. 74956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA), di seguito più brevemente denominata "Ferservizi", nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per i Servizi Immobiliari n. 83/2005 e per essa, il Responsabile del Polo Territoriale di

Milano, in persona del Dott. Mauro Nicoletti, nato a Napoli (NA) il 25.05.1958 giusti i poteri allo stesso conferiti con procura n. 69651/14731 a rogito Notaio Castellini in Roma in data 28.07.2005

E

COMUNE DI LECCO (di seguito denominato Contraente), con sede legale in Piazza Diaz, 1 – 23900 LECCO - cod. fisc. e P. IVA n. 00623530136 e per esso il _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____

come risulta dal documento conservato agli atti presso Servizi Immobiliari di Milano di Ferservizi, si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO:

- che con Contratto n. 330/2000 in data 30/11/2000 venne regolato l'attraversamento con una fognatura della linea ferroviaria Bergamo - Lecco in corrispondenza del km 31+390 (il km 31+381 richiamato nella precedente convenzione è stato riportato erroneamente) e parallelismo con la medesima condotta dal km 31+390 al km 31+601 in Comune di Lecco;
- che il Contratto di cui sopra è scaduto in data 31/12/2008;
- che il Comune di Lecco ha richiesto il rinnovo del Contratto di cui trattasi;
- che RFI ha accolto tale richiesta subordinandola all'accettazione da parte del Comune di Lecco di determinati patti e condizioni.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

RFI rinnova il Contratto n. 330/2000 del 30/11/2000 scaduto in data 31/12/2008.

Il rinnovo viene accordato per la durata di anni 9 (nove) con decorrenza 01.01.2009 e scadenza 31.12.2017, ferma restando la sua precarietà, ma con possibilità di successivi rinnovi.

ARTICOLO 3

Per il rimborso delle spese d'istruttoria il Contraente verserà, a fondo perduto, la somma, comprensiva del 10% per spese generali, di Euro 340,00 (trecentoquaranta/00) più I.V.A. in misura di Legge.

ARTICOLO 4

Le modalità costruttive e le caratteristiche tecniche dell'attraversamento sono quelle indicate nel Contratto n. 330/2000 del 30/11/2000 citato nelle premesse.

ARTICOLO 5

La remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo fornite da RFI affinché l'opera oggetto del presente Atto sia costantemente compatibile con la regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario (art. 231, all. F legge 2248 del 20.03.1865 ed art. 7 del DPR n. 753 dell'11.07.1980) viene rivalutata in Euro 2.757,59 (duemilasettecentocinquantesette/59) + I.V.A., con riferimento alle tabelle in vigore nel triennio 2008-2010.

La somma stessa sarà corrisposta a partire dall'01.01.2009 avendo il Contraente fino a ora regolarmente provveduto al pagamento delle annualità precedenti.

In caso di mancato pagamento del compenso entro il termine prescritto, 60 giorni dall'emissione dell'apposita fattura, faranno carico al Contraente gli interessi di mora.

Il tasso degli interessi di mora sarà quello corrispondente al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea di cui al DLgs 231/2002 maggiorato di sette punti.

Oltre a ciò resta ferma per RFI la facoltà di risolvere in tronco il presente Atto.

ARTICOLO 6

RFI si riserva la facoltà e il diritto di revisionare la remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo di cui all'articolo precedente su base triennale in relazione alle variazioni dell'Indice del costo della vita pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.

La prima di dette rivalutazioni avrà decorrenza 01.01.2011 e sarà valida per il triennio 2011-2013.

Le prestazioni stesse saranno variate nella stessa misura percentuale in cui l'indice del mese di ottobre precedente la fine di ciascun periodo considerato si è modificato rispetto a quello relativo il mese di ottobre precedente la decorrenza del periodo stesso.

Ogni eventuale variazione, valida per il periodo successivo, non comporterà la stipulazione di alcun atto formale per la sua applicazione,

bastando richiamare semplicemente la clausola contenuta nel presente articolo.

ARTICOLO 7

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Atto verrà corrisposto, ad integrazione del deposito cauzionale già versato all'atto di sottoscrizione del Contratto n. 330/2000 del 30/11/2000 richiamato in premessa, l'importo di Euro 1.438,50 per un totale prestato a titolo di garanzia di Euro 8.272,80 (ottomiladuecentosettantadue/80).

Il suddetto deposito sarà soggetto a variazioni con le stesse modalità previste per le prestazioni di carattere continuativo come indicato nel precedente articolo 6.

Resta inteso che RFI non darà il consenso allo svincolo e alla restituzione del deposito cauzionale se non dopo che venga risolto il presente Atto e non vi siano contestazioni al riguardo.

Rimane stabilito che, qualora RFI avesse a contestare inadempienze al presente Atto, avrà la facoltà di procedere all'incameramento del deposito di cui sopra, ed anche degli interessi maturati e non riscossi alla data del relativo provvedimento senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, salva ogni altra azione per il recupero di quanto altro fosse dovuto a qualsiasi titolo, in dipendenza dell'Atto e delle inadempienze da parte del Contraente stesso.

ARTICOLO 8

Il Contraente espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altre opere di terzi per la conclusione del presente Atto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione agli stessi fini;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei comma precedenti ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi in essi assunti per tutta la durata dell'Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. per fatto e colpa del Contraente che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'Albo fiduciario ove esistesse.

ARTICOLO 9

Per tutto quanto non è diversamente disposto con il presente Atto restano fermi e invariati i patti e le condizioni stabiliti nel Contratto n. 330/2000 del 30/11/2000 di cui alle premesse, come se fosse qui integralmente trascritto.

ARTICOLO 10

Ai fini del presente Atto Ferservizi dichiara la propria sede amministrativa in Via Breda, 28 – 20126 MILANO.

Il Contraente dichiara la propria sede amministrativa in Piazza Diaz, 1 –
23900 LECCO.

ARTICOLO 11

Tutte le spese di stipulazione, traduzione in forma legale, di bollo e ogni
altra conseguente al presente Atto sono a carico del Contraente.

Il presente Atto, in quanto relativo a corrispettivi soggetti all'I.V.A., è
esente da registrazione, salvo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del
D.P.R. 131/86.

ARTICOLO 12

Il presente Atto è valido e impegnativo fin da ora per entrambe le Parti.

ARTICOLO 13

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modificazioni, il Richiedente dichiara di aver preso visione e di
conoscere il contenuto dell'informativa resa da Ferservizi, di cui allo
specifico documento che si allega al presente Contratto.

Pertanto il Richiedente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 23 e 26 del citato D.Lgs, attesta il proprio consenso affinché
venga effettuato da parte di Ferservizi il trattamento dei dati personali in
suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto indicato nella
menzionata informativa.

Stipulato in due originali in bollo.

Milano, li

per Ferservizi SpA.

per il Comune di Lecco

INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (qui di seguito il "Codice") relativa alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Ferservizi SpA informa il Richiedente di quanto segue:

I) I dati raccolti riguardanti il Richiedente nonché determinati dipendenti e organi dello stesso Richiedente, previo ottenimento da parte di quest'ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati:

- per l'esecuzione del Contratto in relazione alla quale essi sono richiesti e di ogni successivo Contratto tra Ferservizi SpA ed il Cliente;
- per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc.
- per la gestione dell'eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale)
- per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società Ferservizi saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione.

II) Il conferimento dei dati richiesti all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l'adempimento da parte di Ferservizi SpA degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del cliente.

III) Pertanto in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi SpA si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al Contratto con il Cliente.

IV) I dati trattati potranno essere comunicati a:

- dipendenti di Ferservizi SpA che abbiano necessità di gestire i dati del cliente per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi SpA nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- società del Gruppo RFI SpA le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi SpA;
- società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti di Ferservizi SpA;
- consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi SpA atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

V) A ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali l'art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, nonché in caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta pertanto integralmente il testo dell'art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all'interessato.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2°;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

VI) Si precisa che:

titolare del trattamento dei dati è Ferservizi SpA con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, 1 e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania, 30.

Rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l'Amministratore Delegato dott. Francesco Rossi, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania, 30.

Responsabile interno del trattamento dei dati di Ferservizi SpA in oggetto è il Dott. Mauro Nicoletti domiciliato per la carica in Ferservizi SpA – Servizi Immobiliari di Milano.

Milano, lì


per Ferservizi SpA.

per il Comune di Lecco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/09/11..... e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 06/05/11 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 21/09/11



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri

